



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per la Concessione di Patrocinio

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 01/03/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 – Tipologia delle iniziative

Art. 3 – Soggetti beneficiari del Patrocinio

Art. 4 – Procedura per la concessione dei Patrocini

Art. 5 – Utilizzo dello stemma in relazione al Patrocinio

Art. 6 – Ulteriori benefici associabili alla concessione dei Patrocini

Art. 7 – Concessione di Patrocini in casi eccezionali

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione del Patrocinio, da parte dell'Amministrazione Comunale, a iniziative promosse da soggetti pubblici e privati.
2. Il Patrocinio - ed il conseguente utilizzo dello stemma comunale - rappresentano un importante riconoscimento attraverso cui l'Amministrazione Comunale esprime il proprio sostegno ad iniziative, promosse da soggetti pubblici e privati, ritenute meritorie e conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il Patrocinio è concesso dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria discrezionalità ed esprime l'adesione simbolica del Comune di Mordano a manifestazioni, eventi ed iniziative, coerenti con le proprie finalità istituzionali, ritenute meritevoli di apprezzamento e sostegno per la loro importanza in campo scientifico, culturale, artistico, storico, educativo, sociale, sportivo, aggregativo e di valorizzazione del tempo libero.
4. Il Comune può in ogni caso revocare il Patrocinio quando gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le modalità di svolgimento incidono negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 2 –Tipologia delle iniziative

1. Requisiti - Il patrocinio è concesso alle iniziative che:

- apportino un significativo contributo culturale, sociale, educativo, aggregativo nell'ambito delle competenze e delle funzioni comunali ed un sostegno per la crescita e la valorizzazione della comunità mordanese, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale in virtù della particolare risonanza e considerazione di aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato presso la comunità locale;
- siano realizzate nel Comune di Mordano o comunque, se svolte fuori dal territorio mordanese, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune in campo locale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale;
- diano completa e trasparente rendicontazione dei risultati raggiunti, sia in termini sociali, culturali e di partecipazione che economico- finanziari;
- siano assunte al Protocollo del Comune di Mordano almeno 30 giorni prima della loro realizzazione, al fine di permettere un'adeguata visibilità al logo comunale (riproduzione grafica dello stemma comunale), salvo il caso di iniziative ammissibili a procedura semplificata, descritte al successivo art. 7.

2. Tipologie - Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- manifestazioni, incontri, convegni, dibattiti, congressi, mostre, pubblicazioni, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale o nazionale e internazionale di rilevante importanza per il Comune di Mordano;
- eventi finalizzati alla raccolta di fondi per scopi umanitari o per la realizzazione di progetti a forte valenza sociale e in settori di interesse comunale.

3. Esclusioni - Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:

- a carattere strettamente partitico e/o sindacale,
- a fine lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- negative per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.
- che si sovrappongono (temporalmente o per tipologia di manifestazione) ad iniziative organizzate dal Comune o già patrocinate dallo stesso.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del Patrocinio

1. Possono beneficiare del Patrocinio i soggetti non aventi fine di lucro, quali associazioni, comitati, fondazioni, soggetti pubblici, organismi no profit ed altri enti che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari del Patrocinio anche altri soggetti giuridici per iniziative non lucrative.
3. In ogni caso, il patrocinio non viene concesso al soggetto/ente richiedente, ma alla singola iniziativa per la quale è stato richiesto.

Art. 4 – Procedura per la concessione dei Patrocini

1. I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio al Sindaco, nella forma di cui all'allegato modulo, almeno 30 gg prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.

2. L'istanza è accompagnata da:

a. breve presentazione dell'iniziativa che espliciti i seguenti elementi:

- natura, finalità e modalità di svolgimento
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti
- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri anche dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- principali strumenti comunicativi utilizzati per pubblicizzare l'iniziativa
- programmi e progetti

b. fac-simile dei mezzi cartacei o informatici di divulgazione

3. Il Patrocinio viene rilasciato con atto deliberativo della Giunta sulla base dei seguenti criteri:

- - coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- - rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri anche dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- - importanza delle finalità umanitarie o sociali.

4. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda formalizza, con specifico provvedimento, la propria determinazione positiva o negativa in merito al Patrocinio. Il provvedimento di concessione del Patrocinio stabilisce anche le condizioni di utilizzo logo del Comune (riproduzione grafica dello stemma comunale).

5. Ciascun beneficiario del Patrocinio deve produrre un resoconto dell'attività svolta fornendo all'Amministrazione i dati a consuntivo dei risultati ottenuti sul piano sociale, culturale, aggregativo, ed economico, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività.

6. Qualora il beneficiario non presenti il rendiconto entro ulteriori 30 giorni dalla formale richiesta da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione revocherà gli eventuali benefici concessi, addebitando per intero i costi per la pubblicità, per la concessione di suolo pubblico, per l'utilizzo di spazi e locali di proprietà comunale.

Art. 5 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al Patrocinio

1. Il logo del Comune di Mordano (riproduzione grafica dello stemma comunale) deve essere esposto nei seguenti casi:

- a) Iniziative Comunali promosse dall'Amministrazione, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni;
- b) Iniziative promosse da terzi in collaborazione con il Comune;
- c) Iniziative promosse da soggetti esterni, con il Patrocinio del Comune.

2. Nei primi casi l'utilizzo dello logo è conseguenza del diretto coinvolgimento dell'Amministrazione nell'organizzazione; nell'ultimo è connesso all'ottenimento del Patrocinio.

3.. Il soggetto patrocinato deve utilizzare logo del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione

Art. 6 – Ulteriori benefici associabili alla concessione dei Patrocini.

1. Il soggetto patrocinato può richiedere:

- La riduzione al 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità. (1)
- L'esenzione totale del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). (2)
- L'utilizzo gratuito di spazi e locali di proprietà comunale.

2. La richiesta di uno dei sopra indicati benefici deve essere specificata nell'apposito modello allegato al presente Regolamento per la richiesta di patrocinio, che deve essere presentato all'URP almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa.

3. Qualora la domanda di Patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste, realizzando due specifiche istruttorie. La richiesta di sostegno economico viene considerata secondo i criteri e i tempi definiti nel Regolamento per la concessione dei contributi.

Art. 7 – Concessione del Patrocinio in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio Patrocinio per iniziative con profili commerciali e lucrativi di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. In tal caso, il provvedimento di concessione del Patrocinio in deroga contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

2. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio Patrocinio in deroga ai termini stabiliti all'art.4 punto 1 per iniziative con carattere di urgenza e di particolare rilievo.

3. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio Patrocinio, qualora ne ravvisi l'opportunità, in deroga alla previsione di cui all'art.2, ad iniziative che si sovrappongono temporalmente o per tipologia di manifestazione ad altre organizzate dal Comune o già patrocinate dallo stesso.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti regolamenti comunali che risultino in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

1) Ai sensi dell'art. 16 della legge 507/1993, "la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza."

2) Diversamente, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, "le tariffe ordinarie per le occupazioni temporanee sono ridotte di un ulteriore 80% in aggiunta ad eventuali agevolazioni già previste dal presente Regolamento, qualora le occupazioni vengano realizzate in occasione di particolari manifestazioni celebrative, culturali, sportive, e di promozione del territorio, ritenute dal Comune, con specifico atto, di particolare interesse pubblico e/o che siano considerate sotto il profilo economico, turistico, sociale produttive di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale."